

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE CIVILE e FALLIMENTARE

**Procedura di Composizione della Crisi
da Sovra indebitamento**
(Legge n. 3 del 27.01.2012)

Ricorrenti
PELLICCIOLI MARIAROSA

RICORSO PER ACCORDO CON I CREDITORI

Reg. proc. 1845/16 V.G.

**Presidente del Tribunale di Bergamo -
sezione Fallimentare: Dott.ssa Laura Irene Giraldi**

Professionista in funzione O.C.C. Dott.ssa Silvia Gasparini

**Relazione del OCC
ai sensi dell'art. 7 della Legge 3/2012**

SOMMARIO

1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

1.1 – Note preliminari: incarico, requisiti di ammissibilità e proposta di accordo	PAG.4
1.2 – Identificazione, residenza e stato famiglia.....	PAG.7
1.3 – Occupazione lavorativa dei ricorrenti e degli altri componenti della famiglia.....	PAG.8

2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO PRESENTATA DAGLI Istanti

PAG.10

3. VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI ALLEGATIE

PAG.12

4. L'ATTIVO IMMOBILIARE E IL PATRIMONIO DISPONIBILE.....

PAG.13

5. DESCRIZIONE DEL PASSIVO E DELLE POSIZIONI DEBITORIE DEGLI Istanti.....

PAG.15

6. I RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI: IL DEBITO FATTO OGGETTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.....

PAG.16

7. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	PAG.20
8. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....	PAG.22
9. ATTI IMPUGNABILI DAI CREDITORIO.....	PAG.22
10. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' ED ATTENDIBILITA' DEL ACCORDO PROPOSTO.....	PAG.23
<hr/>	
11. SPESE DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	PAG.29
12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA.....	PAG.29

1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

1.1 – NOTE PRELIMARI: INCARICO, REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Gasparini, con studio in Palosco (BG), via San Lorenzo n. 21, c.f. GSPSLV75B62B393G, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo nella sezione A al n. 1393/A dal 14/03/2007 (già iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo al n. 1283) ed iscritta all'Albo dei Revisori legali al n. 147936 con D.M. 29/10/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 90 del 13/11/2007 è stata nominata dal Presidente della sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo quale professionista incaricato a svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi e a valutarne l'ammissibilità alla procedura di sovra indebitamento presentata dalla Sig.ra Pelliccioli Mariarosa (di seguito anche "debitrice" o "sovra indebitata" o "ricorrente" o "istante"), residente in Arcene (BG) Via Giacomo Leopardi n. 10.

La sottoscritta professionista incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 28 del RD 267/1942 ed di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;

- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei debitori istanti.

Dalla documentazione visionata la sottoscritta afferma che la Sig.ra Pelliccioli Mariarosa versa in uno stato di sovra indebitamento così come definito dall'art. 6, comma 2, lettera a) della Legge 3/2012 ed in particolare si trovano in "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 3/2012, alla figura della Sig.ra Pelliccioli ricorre i presupposti per l'ammissibilità al ricorso della procedura della composizione della crisi da sovra indebitamento, in particolare

- non è soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento giuridico di cui alla Legge 3/2012;
- non ha subito per cause a Lui imputabili provvedimenti di cui agli art. 14 e 14-bis della Legge 3/2012 (impugnazioni, risoluzione accordo, revoca e cessazione degli effetti del piano del consumatore).

Per meglio comprendere la situazione debitoria, patrimoniale e reddituale, e pertanto prima entrare nel vivo della presente relazione, la sottoscritta deve spiegare che l'istanza di nomina di OCC è stata presentata dalla Sig.ra Pelliccioli

unitamente al marito Sig. Vallone Carmine, coniugati in regime di comunione dei beni dal 1994.

I beni posseduti, che saranno oggetto di analisi e valutazione, così come i debiti contratti, sono stati acquistati successivamente alla data del matrimonio per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, seppur sottoscritti anche da un solo coniuge. Pertanto la posizione debitoria della Sig.ra Pelliccioli non può ignorare quella del Sig. Vallone, essendo cointestatari o coobbligati in solido, così come i beni e posseduti da uno risultano anche di proprietà dell'altro, dovendo perciò, nel proseguo della presente, citare entrambi le posizioni.

Solo con la lettura congiunta della relazione dell'OCC per l'altro coniuge, che viene presentata in un fascicolo separato, consente una miglior comprensione della situazione agevolando la buona riuscita di quanto viene proposto al fine di *comporre* la loro crisi da sovra indebitamento.

La ricorrente, assistita dall'Avv. Georgia Ponzoni del Foro di Milano, con studio in Inzago (MI), Via Secco d'Aragona n. 30, intende presentare ai propri creditori la procedura di cui all'art. 7 della Legge 3/2012: "un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevede la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano".

Il piano, che meglio sarà analizzato nei paragrafi successivi, in linea di massima prevede:

- per i crediti privilegiati il pagamento integrale secondo le scadenze e gli importi concordati,
- per i crediti chirografi il pagamento parziale nella misura del 29,08%;

- l'incapacità di accesso al mercato del credito al consumo, alla sottoscrizione di qualsiasi strumenti finanziari e creditizi e l'impossibilità di utilizzo di carte di credito per i successivi dieci anni dall'omologa del presente accordo.

Con l'ausilio del legale, la Sig.ra Pelliccioli ha provveduto a fornire il supporto e la collaborazione al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica-patrimoniale destinata alla liquidazione e al soddisfacimento dei creditori.

1.2 – IDENTIFICAZIONE, RESIDENZA E STATO FAMIGLIA

La Sig.ra Pelliccioli Mariarosa è stata identificata dalla sottoscritta mediante carta d'identità n. AO 3186240 rilasciata dal Comune di Arcene (BG) in data 19/12/2007 e tuttora in corso di validità (scadenza 10/12/2017). E' nata a Treviglio il 12/05/1972 e risiede in Arcene, Via Giacomo Leopardi n. 10, codice fiscale PLLMRS72E52L400L.

La Sig.ra Pelliccioli è sposata con il Sig. Vallone Carmine dal 27/08/1994 con rito concordatario, atto registrato al comune di Arcene, in comunione dei beni.

Dalle risultanze dello stato famiglia rilasciato dal Comune di Arcene, risulta che il nucleo familiare è così composto:

- PELLICCIOLI MARIAROSA, la sovra indebitata,
- VALLONE CARMINE, nato a Melzo il 12/08/1971, c.f. VLLCMN71M12F119X, marito;

➤

➤

L'immobile in cui risiede la famiglia è di proprietà dei coniugi, acquistato il 15/09/2004 con atto a rogito del Dott. Notaio Chiodi Daelli con studio in Milano, mediante l'erogazione di un mutuo ipotecario da parte della Banca Unicredit Spa.

1.3 – OCCUPAZIONE LAVORATIVA DEL RICORRENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI LO STATO FAMIGLIA

La Sig.ra Pelliccioli Mariarosa lavora alle dipendenze della [REDACTED], con la mansione di operaia. Lo stipendio lordo mensile è pari a circa € 1.718,79.

Il Sig. Vallone Carmine risulta essere assunto alle dipendenze della ditta [REDACTED] prima a tempo determinato e dal 27/09/2016 a tempo indeterminato, con la mansione di autista di autocarri destinati al trasporto di merci. Lo stipendio lordo mensile è pari a circa € 1.717,35 a cui, per la particolarità dell'attività svolta, vengono aggiunte le indennità di trasferte in Italia e/o all'estero.

Sia il Sig. Vallone che la Sig.ra Pelliccioli non hanno svolto, negli ultimi anni, alcun'attività imprenditoriale né in forma societaria né in forma individuale e

pertanto i debiti e le obbligazioni assunte dai ricorrenti risultano essere state contratte unicamente per far fronte ad esigenze personali e della famiglia.

La figlia [REDACTED] è studente al corso "Tecnico superiore per la gestione delle strutture ricettive", mentre la figlia [REDACTED] lavora alle dipendenze dalla [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] con contratto a tempo determinato full time fino al 30/11/2017, per un importo lordo mensile di € 1.215,20 che corrisponde a un netto mensile di € 1.063,00.

2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Le obbligazioni assunte (direttamente o come coobbligato) dalla Sig.ra Pelliccioli Mairarosa ammontano ad € 120.102,77, di cui € 65.584,73 per debiti ipotecari ed € 54.518,04 per debiti chirografari, così meglio riassunti nella tabella che segue.

DEBITI IPOTECARI DELLA SIG.RA PELLICCIOLI MARIA					
ROSA					
	<i>Istituto Creditore</i>	<i>Importo del debito residuo cointestata o coobbligata</i>	<i>Importo del debito residuo di competenza solo Pelliccioli</i>	<i>Totale importo residuo di competenza Pelliccioli</i>	<i>natura del privilegio</i>
1.	Unicredit Banca Spa	51.691,78	-	51.691,78	Ipoteca di 1° grado casa di abitazione
2.	Ubi Banca Spa (Banca Popolare di Bergamo spa)	13.892,96	-	13.892,96	Ipoteca di 1° grado sugli immobili di proprietà dei genitori della Pelliccioli
	Totale debiti ipotecari	65.584,73	-	65.584,73	
DEBITI CHIROGRAFARI DELLA SIG.RA PELLICCIOLI MARIAROSA					
3.	Marte SPV SRL (cessionaria Agos Ducato Spa)	16.900,82	9.620,88	26.521,70	chirografo
4.	Banca IFIS SPA (cessione credito di Findomestic Spa)	14.110,34		14.110,34	chirografo
5.	Fiditalia Srl		13.886,00	13.886,00	chirografo
	totale debiti chirografi	31.011,16	23.506,88	54.518,04	
	TOTALE DEBITI	96.595,89	23.506,88	120.102,77	

La proposta di accordo prevede:

- la soddisfazione al 100% dei creditori privilegiati secondo le modalità e le scadenze originariamente concordate;
- la soddisfazione parziale di tutti gli altri creditori chirografari mediante il pagamento del 29,08 % degli importi dei relativi crediti con la messa a disposizione di una somma di € 15.853,18 da soggetto terzo garante, entro trenta giorni dall'omologazione dell'accordo;
- l'inabilità di accesso al mercato del credito al consumo, alla sottoscrizione di qualsiasi strumenti finanziari e creditizi e l'impossibilità di utilizzo di carte di credito per i successivi dieci anni dall'omologa del presente accordo.

Al fine di dare attuazione alla proposta, il piano prevede che i creditori vengono divisi di due classi secondo il principio della posizione giuridica:

1. la classe dei privilegiati, che comprenderà i creditori assistiti da privilegio ipotecario e che verranno soddisfatti integralmente secondo le scadenze e le modalità concordate originariamente;
2. la classe dei chirografi, che comprenderà i creditori privi di privilegio a cui verrà riconosciuta una percentuale sul montante del credito mediante il conferimento di denaro da parte di un soggetto terzo sottoscrittore del presente accordo.

3. VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI ALLEGATI

Nell'espletamento del proprio incarico il sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di accordo nonché dell'ulteriore documentazione acquisita mediante l'accesso dirette all'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, ai sistemi di informazioni creditizie ed alla centrale rischi e alla circolarizzazione con i creditori.

Nonostante gli accessi alle banche dati disponibili, a supporto delle ricostruzioni del passivo, determinante è stata la corrispondenza avvenuta nel periodo precedente tra gli istanti e i creditori e la circolarizzazione effettuata con l'ausilio dell'Avvocato nel periodo antecedente la stesura della presente relazione.

La sottoscritta, infatti, ritiene inoltre doveroso precisare quanto segue: se per l'ammontare del debito ipotecario è stato un valido strumento l'accesso alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia, non è purtroppo possibile affermare lo stesso per i debiti chirografi derivanti dai cosiddetti "prestiti al consumo". Nel specifico caso, la sottoscritta ha riscontrato che i dati rilasciati dai sistemi di informazioni creditizie riportavano sommariamente la situazione debitoria complessiva dei ricorrenti: essendo i debiti classificati a sofferenza sono stati cartolarizzati ed indicati dal Crif come estinti o addirittura non segnalati. La ricostruzione del debito si è pertanto completata mediante la circolarizzazione, la corrispondenza con i creditori e le dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Pelliccioli.

4. L'ATTIVO IMMOBILIARE E IL PATRIMONIO DISPONIBILE

La Sig.ra Pelliccioli, risulta essere possessore in parti uguali, in regime di comunione dei beni con il marito dei seguenti immobili siti nel Comune di Arcene:

- la piena proprietà dell'appartamento identificato catastalmente nel NCT di Arcene al foglio 8, mappale 1358, sub. 45, categoria A/2, classe 1, vani 6,5, rendita € 402,84;
- la piena proprietà dell'autorimessa identificata catastalmente nel NCT di Arcene al foglio 8, mappale 1358, sub. 60, categoria C/6, classe 2, mq. 18, rendita € 34,40;
- la comproprietà in ragione di 1/15 delle parti condominiali: sala riunioni, locale contatori, locale immondizia e del locale deposito al piano seminterrato;
- la quota di 1/30 di numero 8 autorimesse ed un locale di deposito al piano interrato dell'intero complesso immobiliare costituente il condominio, identificate catastalmente nel NCT al foglio 8, mappali 1358, sub. dal 18 al 25 e sub. 73.

Gli immobili sono stati acquistati dai coniugi Vallone-Pelliccioli con atto a rogito del Dott. Notaio Enrico Chiodi Daelli il 12 novembre 2004, per un valore complessivo di € 102.000= (€ 100.000= con riferimento all'appartamento ed autorimessa, € 2.000= in riferimento alla quota di 1/30 di numero 8 autorimesse).

Contemporaneamente all'atto di acquisto è stato stipulato un contratto di mutuo erogato dalla banca Unicredit Banca Spa, per l'importo di € 150.000,00

assistito da garanzia ipotecaria sugli immobili sopra descritti. La durata del mutuo è pari ad anni 25.

Da una ricerca presso il catasto e presso i registri immobiliari, i Sig.ri Vallone e Pelliccioli non risultano proprietari di altri beni immobiliari oltre a quelli qui descritti.

Per quanto riguarda le autovetture si segnala che i coniugi Vallone-Pelliccioli sono proprietari delle seguenti autovetture:

- il Sig. Vallone di un'auto BMW AG 346C, targata BE62WZ, immatricolata il 3/09/1999;
- la Sig.ra Pelliccioli di un'autovettura Opel Adam Corsa, targata CE952SV, immatricolata il 25/02/2003.

Accanto al patrimonio qui descritto, i Sigg. Vallone-Pelliccioli dispongono del reddito da lavoro dipendente che ammonta complessivamente ad un reddito lordo mensile di € 3.436= a cui corrisponde un netto mensile di circa € 2.359=. Purtroppo la disponibilità si riduce di circa € 497= in quanto lo stipendio della Sig.ra Pelliccioli è gravato dalla cessione di un quinto dello stipendio avvenuta nel 2012 e dal pignoramento di un sesto da parte della Marte SPV Srl (già Agos Ducato spa).

5. DESCRIZIONE DEL PASSIVO E DELLE POSIZIONI

DEBITORI DEGLI ISTANTI

Considerando quanto sopra esposto, è possibile identificare e riscontrare le obbligazioni attualmente a carico della Sig.ra Pelliccioli Mariarosa quantificate prudenzialmente come segue:

DEBITI IPOTECARI DELLA SIG.RA PELLICCIOLI MARIAROSA			
	<i>Istituto Creditore</i>	<i>Importo del debito residuo</i>	<i>Fonte</i>
1.	Unicredit Banca Spa	51.691,78	CRI + Corrispondenza
2.	Ubi Banca Spa (Banca Popolare di Bergamo spa)	13.892,96	CRI + Corrispondenza
	Totale debiti ipotecari	65.584,73	
DEBITI CHIROGRAFARI DELLA SIG.RA PELLICCIOLI MARIAROSA			
3.	Marte SPV SRL (cessionaria Agos Ducato Spa)	26.521,70	atto di pignoramento presso terzi del 16/02/2017
4.	Banca IFIS SPA (cessione credito di Findomestic Spa)	14.110,34	decreto ingiuntivo del 30/01/2017
5.	Fiditalia	13.886,00	Contratto e buste paga
	totale debiti chirografi	54.518,04	
	TOTALE DEBITI	120.102,77	

Sono stati effettuati accessi presso la banca dati dell'Agenzia dell'entrate e della Riscossione e non risultano ruoli pendenti.

È possibile affermare che non si ha conoscenza di ulteriori posizioni debitorie che debbano essere classificate nella parte passiva del piano proposto dai ricorrenti e pertanto si conferma quanto descritto al paragrafo precedente.

6. I RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI: IL DEBITO FATTO OGGETTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

La Sig.ra Pelliccioli ha in corso il pagamento periodico, a favore de Fidelity, del finanziamento da questa erogato nel marzo 2012.

La restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo chirografario da Fidelity, avviene tramite la cessione del quinto dello stipendio della stessa Sig.ra Pelliccioli. Cessione che decorre dal 01 aprile 2012 ed avrà termine con il versamento dell'ultima rata di € 262,00 in data 31 marzo 2022.

Il residuo debito oggi a carico della Sig.ra Pelliccioli è pari ad € 13.886,00.

Occorre esaminare, ai fini della corretta gestione di questa procedura, se la cessione del quinto dello stipendio, quale metodo di adempimento di un contratto in corso, possa rientrare nella generale proposta di pagamento in misura ridotta e percentuale dei debiti, ovvero ne sia esclusa.

Dottrina e giurisprudenza non offrono moltissimi contributi, considerando che la materia è molto nuova e si presta alle prime applicazioni, nonostante siano decorsi quattro anni dalla sua introduzione¹.

Occorre precisare che la L. n. 3/2012 che ha introdotto la crisi da sovra-indebitamento, nulla precisa in merito ai contratti pendenti. Non vi è infatti in detta legge una norma che li disciplini, così come avviene nella legge fallimentare all'art. 72 o all'art. 169-bis per i concordati preventivi. In specie, tali articoli sono

¹ Per questo paragrafo si è tratto spunto e attinto tra gli interventi della giurisprudenza di merito: T. Pistoia, dott.ssa Servarolo, 27.12.2013; T. Pistoia, 23.02.2015; T. Siracusa, Dott. Perna, 17.06.2016; tra gli interventi in dottrina: Cessione del quinto e sovraindebitamento, di Giovanni Matteucci, 13/02/2017 Altalex, lavoro; Dott. Luciano Varotti (Consigliere Corte d'Appello di Bologna). Corso di formazione per gestori della crisi da sovra-indebitamento, 28/10/2016, atti del corso.

oggi ritenuti norma sistematica e di portata generale e si riferisce ai contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti e prescrive l'audizione dell'altro contraente.

Occorre pertanto ricostruire il regime applicabile nel procedimento di crisi da sovra-indebitamento rileggendo le norme ad esso riferite e/o applicabili in via sistematica, al fine di valutare l'inserimento dei contratti di cessione del quinto e la conseguente applicabilità agli stessi del progetto di pagamento ridotto, oggetto della proposta del sovra-indebitato.

La ratio dell'assetto normativo introdotto con la L. n. 3/2012 è consentire la ristrutturazione dei debiti, anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto al dovuto.

In specie, l'art. 7 e l'art. 8 della L. n. 3/2012 precisano che "*la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma*". La divisione operata dal legislatore del testo normativo, tra *ristrutturazione dei debiti* (che lascia intendere l'esaurimento del rapporto e lo stato patologico dello stesso) e *soddisfazione dei crediti* (che lascia intendere invece un rapporto in itinere), porta a considerare che oggetto di proposta possano essere anche i rapporti in corso.

Da altro lato, nessuna norma della L. n. 3/2012 esclude l'applicabilità in via analogica dell'art. 169 bis L.f., così come avviene anche per il simile istituto del concordato preventivo. Il contratto di cessione del quinto sarebbe pertanto oggetto di recesso.

Concetti che vengono richiamati dal Tribunale di Bergamo, con decreto del 15 gennaio 2017, proc. n. 3396/2016, il quale omologa il piano del

consumatore che prevede il pagamento integrale del creditore privilegiato e il parziale soddisfacimento di tutti crediti concorsuali chirografari tra cui il credito derivante dalla cessione del quinto dello stipendio.

In particolare, il Giudice afferma come il piano così come proposto (pagamento integrale per il creditore privilegiato e parziale per tutti chirografi) *"realizza la funzione economica dell'istituto che, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso. Con particolare riferimento ai finanziamenti tramite cessioni del quinto dello stipendio si osserva come tali contratti, quand'anche in ipotesi opponibili alla procedura in quanto risultanti da atti aventi data certa anteriore al deposito della proposta di piano, non ostino alla possibilità di omologazione del piano, nei termini sopra indicati (e dunque sul presupposto dell'assoggettamento anche di tali crediti alla falcidia prevista nella proposta di piano del consumatore). A fronte della natura e finalità delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento, palesemente modulate sulla falsariga di quelle concorsuali, può invero postularsi l'applicazione analogica delle disposizioni delle leggi fallimentare di cui all'art. 55, secondo comma, L.F., richiamata dall'art. 169 L.F. con riferimento al concordato preventivo (cui è assimilabile la procedura in oggetto). In forza di tali disposizioni, ritenute appunto analogicamente applicabili alla fattispecie, il debito relativo ai futuri ratei garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio deve considerarsi scaduto, agli effetti del concorso, alla data dell'omologazione della*

proposta del piano e, come tale, può ritenersi soggetto alla falcidia prevista per gli altri creditori concorsuali”²

Pertanto, con dette precisazioni, si è ritenuto di includere il contratto di cessione del quinto dello stipendio, insistente sullo stipendio mensile della Sig.ra Pelliccioli, fra i debiti che verranno pagati in misura percentuale. Non si sono infatti ravvisate ragioni particolari affinché detto rapporto debba essere assoggettato a diversa disciplina rispetto agli altri debiti afferenti a rapporti risolti o debba godere di privilegio.

Per detta ragione, il credito de Fidelity, derivante da cessione del quinto dello stipendio, ancora in corso, è stato trattato esattamente come gli altri debiti scaduti e sottoposto alla stessa proposta di pagamento parziale, nella misura

A supporto di un’interpretazione che considera inopponibilità la cessione di un quinto alla procedura di sovra indebitamento, anche le recenti indicazioni in tal senso offerta dal Parlamento nel disegno di legge detto “legge delega per la riforma del fallimento e delle procedure concorsuali” di cui si riporta lo stralcio dell’art. 9, lettere f), Disegno di Legge n. 2681 approvato dalla Camera e dal Senato l’11 ottobre 2017, che considera proprio il tema qui in esame: “ per la disciplina della procedura dei cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 il Governo

² Medesimo parere il Tribunale di Pistoia con Decreto del 23/02/2015: *Connotazione della presente procedura sta nella circostanza che i debiti da soddisfare provengono sostanzialmente da contratti di finanziamento di vario genere rimasti inadempiti solo a latere debitoris, avendo le società finanziarie / istituto di credito già corrisposto l’importo finanziato o messo a disposizione la provvista necessaria. Ci troviamo dunque in presenza di contratti pendenti, che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione nell’art. 169-bis L. F. (...). E a ben vedere nessuna norma, di cui alla L. 3/2012 , esclude l’applicabilità analogica dell’art. 169-bis L. F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nella fattispecie, pur non richiamandosi espressamente l’articolo ora citato, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, esattamente come previsto dall’art. 169-bis, co. 2, L. F., di cui si prevede appunto il pagamento del 24,47 %.*

procede al riordino e alla semplificazione attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: f) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno”.

7. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Tenuto conto delle considerazioni fatte in premessa, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni avverrà mediante l'analisi delle dichiarazioni dei redditi dei sig. Vallone-Pelliccioli congiuntamente. Di fatto dai modelli 730 congiunti relativi alle annualità 2016-2012, risulta quanto segue

Anno	Reddito Lordo Annuo	Reddito Netto annuo	Fonte
2016	52.097	43.384	Modello 730 congiunto
2015	64.818	50.798	Modello 730 congiunto
2014	59.644	47.845	Modello 730 congiunto
2013	63.794	49.987	Modello 730 congiunto
2012	56.677	45.116	Modello 730 congiunto

Il reddito lordo medio annuo ammonta ad € 59.409= a cui corrisponde un reddito medio netto annuo disponibile di € 47.426=.

In merito alle spese per il sostentamento della famiglia di seguito si espone il prospetto compilato sulla base delle indicazioni della Sig.ra Pelliccioli:

Descrizione	Importo mensile medio stimato
Spese alimentari	700
Spese cura della persona	200
Utenze	440
assicurazioni	130
spese di trasporto	310
spese di vestiario	180
Spese condominiali	90
Tasse comunali	30
spese scolastiche	50
Totale	2.130

Considerando il reddito netto e le spese sostenute, la disponibilità residua di circa 1.300= non risulta essere sufficiente, oramai da qualche anno, a garantire il rimborso delle rate per i finanziamenti contratti.

Da un calcolo effettuato dalla sottoscritta, l'ammontare delle rate che gli istanti avrebbero dovuto restituire mensilmente ai propri creditori ammontava (già nel 2012) ad € 2.352, divenute pertanto insostenibili.

Quanto esposto permette di evidenziare la manifesta incapacità dei ricorrenti a far fronte ai propri debiti complessivamente: con il reddito mensile disponibile, i Sigg. Vallone-Pelliccioli hanno potuto pagare solo una parte dei finanziamenti, quelli garantiti da ipoteca, rimborsando mensilmente un importo di circa € 1.200,00 e, ovviamente, quelli derivanti dalla cessione di un quinto dello stipendio.

8. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Riguardo alla diligenza prestata nell'adempire alle proprie obbligazioni si può constatare, mediante l'accesso agli archivi ufficiali della CCIAA, che la Sig.ra Pelliccioli non ha subito protesti.

Dai riscontri effettuati tramite il cassetto fiscale del ricorrente risulta aver correttamente effettuati i versamenti delle imposte e la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica attestano che non risultano carichi pendenti; così come il sistema informativo del Casellario Generale rilasciato dal Ministero della Giustizia risulta nullo.

9. ATTI IMPUGNABILI DAI CREDITORI

A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dalla sovra indebitata, la nominata OCC non ha rilevato alcun atto impugnato o impugnabile dai creditori.

10. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO PROPOSTO

Come indicato nel paragrafo 2. la proposta del piano offerto ai creditori dal Sig. Vallone si sostanzia nel seguente modo:

- pagamento integrale ai creditori muniti di privilegio ipotecario secondo le modalità e scadenze originariamente concordate;
- pagamento parziale, in un'unica soluzione, nella percentuale di 29,08% dei creditori chirografi, entro trenta giorni dall'omologazione dell'accordo;
- l'inabilità di accesso al mercato del credito al consumo, alla sottoscrizione di qualsiasi strumenti finanziari e creditizi e l'impossibilità di utilizzo di carte di credito per i successivi dieci anni dall'omologa del presente accordo.

Al fine di comprendere la fattibilità del piano proposto la sottoscritta ha provveduto all'analisi:

1. della disponibilità delle risorse economiche mensili a disposizione della famiglia Vallone-Pelliccioli che sono la base per garantire il pagamento dei creditori privilegiati;
2. la solvibilità del soggetto terzo garante nonché la veridicità della dichiarazione dell'impegno assunto che è la base per il pagamento dei creditori chirografi.

In merito al primo punto la sottoscritta ripercorre la lettura dei cedolini-paga rilasciati dai datori di lavoro negli ultimi mesi.

Ambedue i ricorrenti sono assunti a tempo indeterminato (il che lascia

supporre una certa continuità nel tempo) garantendo un reddito lordo mensile complessivo di € 3.436=

A tale importo, corrisponde un netto mensile pari ad € 1.189= per il sig. Vallone ed un netto mensile di € 1.170= per la sig.ra Pelliccioli, per un totale netto disponibile di € 2.359=

Attualmente, il cedolino paga della Sig.ra Pelliccioli comprende anche le trattenute della cessione del quinto dello stipendio e del pignoramento di un sesto per un importo totale circa di € 497= che ne diminuisce la disponibilità.

La fattibilità di poter sostenere finanziariamente l'esborso mensile richiesto è anche dimostrata da un'analisi del trend storico dei pagamenti effettuati: nonostante le difficoltà, i ricorrenti hanno mantenuto nel tempo un regolare pagamento delle rate mensili.

Purtroppo però il pignoramento di un quinto dello stipendio avvenuto nel mese di giugno 2016, poi ridimensionato ad un sesto in esito all'udienza tenutasi a dicembre 2016, ha aggravato la situazione rendendo più difficoltoso la restituzione, fino ad ora attenuata dal lavoro della figlia [REDACTED] la quale però ha un contratto da dipendente a tempo determinato fino al 30 novembre 2017.

Qualora, i creditori ritenessero fattibile e vantaggioso l'accordo proposto e pertanto accettassero il pagamento immediato e parziale di quanto loro offerto, lo stipendio mensile netto della Sig.ra Pelliccioli si "libererebbe" di un importo di circa € 497=, migliorando la garanzia per la restituzione dei debiti assistiti da ipotecaria.

Al contrario una valutazione negativa del piano proposto potrebbe metter in discussione la capacità di far fronte anche ai debiti ipotecari, i quali si

vedrebbero costretti a porre in essere azioni esecutive immobiliari aggravando ulteriormente la situazione, anche per i creditori chirografari.

In merito al punto 2. la scrivente ha provveduto ad acquisire la dichiarazione di impegno della sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] che ha messo a disposizione del fratello e della cognata l'importo totale di € 30.000 indipendentemente dell'ammontare dell'esposizione debitoria di ognuno, consentendo la gestione della crisi da sovra indebitamento nel suo complesso.

L'importo, pertanto, verrà utilizzato al 47,16% dal Sig. vallone e al 52,84% dalla Sig.ra Pelliccioli in proporzione al montante dei debiti e alla percentuale massima con la quale ogni creditore chirografario verrebbe soddisfatto osservando la situazione debitoria complessiva dei due coniugi, come meglio descritto nelle tabelle che seguono:

1. situazione debitoria della Sig. Pelliccioli Mariarosa

	Creditore	Importo del debito residuo di competenza della Sig.ra Pelliccioli	% accordata	Importo liquidato
1.	Unicredit Banca Spa	51.691,78	100%	51.691,78
2.	Ubi Banca Spa (Banca Popolare di Bergamo spa)	13.892,96	100%	13.892,96
3.	Marte SPV SRL (cessionaria Agos Ducato Spa)	26.521,70	29,08%	7.712,19
4.	Banca IFIS SPA (cessione credito di Findomestic Spa)	14.110,34	29,08%	4.103,11
5.	Fiditalia Srl	13.886,00	29,08%	4.037,88

2. situazione debitoria del Sig. Vallone Carmine

	Creditore	Importo del debito residuo di competenza del Sig. Vallone	% accordata	Importo liquidato
1.	Unicredit Banca Spa	51.691,78	100%	51.691,78
2.	Ubi Banca Spa (Banca Popolare di Bergamo spa)	13.892,96	100%	13.892,96
3.	Marte SPV SRL (cessionaria Agos Ducato Spa)	23.609,80	29,079%	6.865,44
4.	Banca IFIS SPA (cessione credito di Findomestic Spa)	14.110,34	29,079%	4.103,11
5.	AK Nordic AB (cessione credito Unicredit Spa - carte di credito)	10.929,85	29,079%	3.178,27

3. situazione debitoria complessiva (situazione 1 + situazione 2)

	Creditore	Importo del debito residuo di entrambi i coniugi	% accordata	Importo liquidato
1.	Unicredit Banca Spa	103.383,55	100%	103.383,55
2.	Ubi Banca Spa (Banca Popolare di Bergamo spa)	27.785,91	100%	27.785,91
3.	Marte SPV SRL (cessionaria Agos Ducato Spa)	50.131,50	29,08%	14.577,63
4.	Banca IFIS SPA (cessione credito di Findomestic Spa)	28.220,68	29,08%	8.206,23
5.	AK Nordic AB (cessione credito Unicredit Spa - carte di credito)	10.929,85	29,08%	3.178,27
6.	Fiditalia Srl	13.886,00	29,08%	4.037,88

La somma risulta essere depositata sul conto corrente intestato a Vallone Carmine e Pelliccioli Mariarosa presso la Ubi Banca Spa - filiale di Arcene, con l'impegno da parte dei ricorrenti che qualora tale accordo non venisse omologato la somma dovrà essere restituita alla donante XXXXXXXXXX

Dalle considerazioni sopra esposte la sottoscritta ritiene di poter affermare la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di accordo con i creditori che la Sig.ra Pelliccioli Mariarosa (congiuntamente a quella del marito

sig. Vallone Carmine) intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Anche in merito alla proposta di suddivisione in classi dei creditori, la sottoscritta ritiene di esprimere parere positivo: la suddivisione secondo il criterio della posizione giuridica (creditori privilegiati e creditori chirografari) non altera il principio base del concorso; la par condicio creditorum e l'absolute priority rule risultano rispettati.

Secondo un'analisi, il pagamento integrale dei debiti privilegiati assistiti da ipoteca secondo le modalità e scadenze concordate originariamente e il pagamento a creditori di una percentuale pari 29,08% è, a parere di chi scrive, maggiormente vantaggiosa per i creditori, rispetto alla procedura di liquidazione dei beni posseduti dalla Sig.ra Pelliccioli.

Secondo l'ultima quotazione OMI pubblicata, il presumibile valore di realizzo risulta essere poco superiore al debito residuo. In particolare:

Valori OMI e/mq

TIPOLOGIA	MIN	MAX
Abitazioni civili	930	1150
Box	485	630

Considerando la superficie catastale calpestabile (circa l'80% di quanto risulta dalla planimetria allegata all'atto di acquisto), l'immobile ha presumibilmente un valore pari a:

	MIN €	Max €
Abitazione	74.400	92.000
Box	7.275	9.450
Totale	81.675	101.450

Valutando anche le autovetture con valore marginale, essendo state immatricolate nel 1998 e nel 2003, è possibile affermare che la liquidazione dei beni non garantirebbe ai creditori chirografari maggiori risorse disponibili, con tempi di recupero del credito più lunghe ed incerte.

Nella tabella che segue viene esposto l'importo massimo che, a seguito di omologo, verrà riconosciuto al singolo creditore a saldo e stralcio:

	Creditore	Importo del debito residuo di competenza della Sig.ra Pelliccioli	% accordata	Importo liquidato
1.	Unicredit Banca Spa	51.691,78	100%	51.691,78
2.	Ubi Banca Spa (Banca Popolare di Bergamo spa)	13.892,96	100%	13.892,96
3.	Marte SPV SRL (cessionaria Agos Ducato Spa)	26.521,70	29,08%	7.712,19
4.	Banca IFIS SPA (cessione credito di Findomestic Spa)	14.110,34	29,08%	4.103,11
5.	Fiditalia Srl	13.886,00	29,08%	4.037,88

11. SPESE DELLA PROCEDURA, COMPENSO OCC E DEL LEGALE

All'esposizione così come sopra definita occorre necessariamente aggiungere i compensi e le spese per lo svolgimento della presente procedura, che saranno in prededuzione extra Sigg. Vallone-Pelliccioli.

Nel dettaglio i compensi sono:

Professionista/Consulente	Importo
Avv. Georgia Ponzoni	1.250,00
Dott.ssa Gasparini Silvia	1.250,00
Totale	2.500,00

Gli importi sono comprensivi di Iva, Cassa di previdenza e rimborso spese anticipate e sostenute per conto dei sovra indebitati.

12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA

Lo scrivente facente funzioni di O.C.C. ritiene quindi che la documentazione prodotta dai ricorrenti ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con gli istanti risulta essere sufficiente ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovra indebitamento.

Nei limiti di quanto disposto dalla normativa si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta da parte del ricorrente Sig.ra Pelliccioli

Al fine di consentire l'esecuzione della procedura da sovra indebitamento qui analizzata, la sottoscritta chiede all'Ill.mo G.D. del Tribunale di Bergamo la sospensione immediata della procedura esecutiva di pignoramento di un sesto dello stipendio e l'immediata cessione degli effetti dalla cessione volontaria di un quinto dello stipendio, al fine di garantire la buona riuscita del piano proposto.

Di seguito l'elenco della documentazione consegnata, messa a disposizione dalla debitrice e quella acquisita dalla sottoscritta OCC ai fini dello svolgimento della relazione:

- carta d'identità e codice fiscale;
- certificato stato famiglia;
- Certificato carichi pendenti e casellario giudiziale,
- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute,
- visure catastali;
- copia libretto autovetture;
- elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento della famiglia;
- Visura CCIAA assenza di protesti
- Visura CCIAA cariche attuali e passate – storia delle partecipazioni;
- Pin cassetto fiscale, Inps ed Equitalia;

- Cedolini paga e modello Unilav;
- Dichiarazione dei redditi 2012 – 2016 (Modello 730 congiunto)
- Estratto di ruolo Banca d'Italia e Crif;
- Ispezioni ipotecarie e relative note disponibili degli immobili;
- Corrispondenza con i creditori e circolarizzazione
- Estratti conto bancari dal 2012 al 2017
- Dichiarazione della Sig. ██████████
- Note proforme emessa dall'Avv. Ponzoni e dalla Dott.ssa Gasparini.

La documentazione sopra elencata è a disposizione presso lo studio della scrivente.

Palosco, li 28 novembre 2016


Dott.ssa Silvia Gasparini